



Provincia di Salerno

Prot. PSA 201700290576 del 11/12/2017



Sett. Viabilità e Trasporti

PROVINCIA DI SALERNO

Settore Viabilità e Trasporti

Il Dirigente

Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno

tel. 089 614453 / 232

domenico.ranesi@provincia.salerno.it; archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Ordinanza n° 143
Salerno, 11/12/2017

Oggetto: ISTITUZIONE LIMITE di VELOCITÀ a 50 Km/h sulle STRADE di COMPETENZA della PROVINCIA di SALERNO. Ordinanza a tutela della pubblica incolumità. MISURE a TUTELA della PUBBLICA INCOLUMITÀ e SICUREZZA del TRAFFICO.

Il Dirigente

premesso

- o che la Provincia di Salerno ha competenza su una rete stradale che si sviluppa per circa 2.500 km, tra strade provinciali di proprietà e strade regionali in gestione;
- o che tutte queste sono classificate (art.2 del Codice della Strada, in seguito C.d.S.) - riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali - di "tipo C - strade extraurbane secondarie" e di "tipo F - strade (extraurbane e non) locali";
- o che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato (art.1 del C.d.S.), per cui la Provincia è tenuta all'ottemperanza ed alla concreto promozione di tali principi;
- o che l'art.14 del C.d.S., allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, assegna alla Provincia il compito di provvedere
 - alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di competenza, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi,
 - al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze,
 - alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

considerato

- o che sussistono responsabilità in capo all'Ente per gli eventuali danni derivanti all'utenza da una imperfetta manutenzione della piattaforma stradale, già gravata dalla carenza, ed in alcuni casi assente, manutenzione negli anni precedenti, a causa delle risorse via via decrescenti alla stessa destinate;
- o che accanto alla carenza di interventi sulla sede stradale, limitati (quando effettuati) al rifacimento di crepe pregresse ed alla chiusura di buche, occorre registrare la mancata sistematica e continua manutenzione



di cunette e di vegetazione presente sui bordi laterali;

- o che la Provincia, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, ha attualmente impegnato un numero di collaboratori e coordinatori tecnici di vigilanza stradale (ex cantonieri ed ex capo-cantonieri), con compiti anche di piccola manutenzione lungo i tratti stradali, pari a 43 unità (ad oggi sono n.3 coordinatori e n.40 collaboratori);
- o che tale ridotta disponibilità di personale, in diminuzione continua e al momento irreversibile, è assolutamente insufficiente perché si possa soltanto immaginare di ottenere un risultato apprezzabile dalla loro azione operativa per garantire una transitabilità in sicurezza, tenendo conto che il rapporto tra personale e strade di competenza è di una unità ogni circa 58 km di strada assegnata; ciò fa venir meno anche la stessa denominazione (cantoniere) del personale tecnico (il cantone aveva originariamente una dimensione compresa tra i 4 ed i 6 km);

rilevato

- o come le problematiche rappresentate siano una costante, purtroppo, diffusamente presente sull'intero territorio provinciale, anche laddove si evidenziano disomogeneità di caratteristiche plano-altimetriche o funzionali o di volumi di traffico;
- o che i Servizi Operativi Manutenzione Strade (Area 1 e Area 2), competenti per le strade provinciali e per le strade regionali in gestione, non sono, per quanto rappresentato, in condizione di effettuare direttamente alcuna attività di messa in sicurezza a meno della redazione della necessaria e preventiva progettazione per gli affidamenti ad operatori esterni;
- o che nel corso dell'anno sono state fatte n.90 procedure di affidamento per un importo complessivo di circa € 3,5 milioni;
- o che questi affidamenti vengono fatti con le pur esigue risorse messe a disposizione da un bilancio dell'Ente sempre più compresso dalla riduzione dei trasferimenti, se non addirittura dal concorso economico che la Provincia deve al bilancio dello Stato mediante il contributo alla finanza pubblica, come previsto dalla L.190/2014 (legge di stabilità 2015) e confermato nell'impostazione dalle norme successive (non trascurando il danno prodotto alle casse degli enti provinciali dalla L.56/2014);
- o che, con l'approssimarsi della stagione invernale con le precipitazioni piovose e le basse temperature, i limiti di velocità di percorrenza, attualmente consentiti dall'art.142 del C.d.S. per le strade extraurbane secondarie (90 km/h) e per le strade extraurbane locali (70 km/h), potrebbero risultare incompatibili con lo stato complessivo delle piattaforme stradali, anche per la mancata ripulitura di tutte le cunette presenti (con conseguente sversamento delle acque piovane sulla sede di transito) e l'aggiunta della vegetazione che in alcuni casi invade la visuale soprattutto nelle curve;

ritenuto

- o che, a salvaguardia della pubblica incolumità e della percorrenza in sicurezza delle strade di competenza, sia necessario provvedere a determinare (art.142 co.2 del C.d.S.) un limite di velocità a 50 km/h, per tutte le categorie di veicoli e per tutte le strade di competenza provinciali, a meno della SP 430 (Cilentana) e la SP 417 (Aversana) dove restano in vigore i limiti attualmente indicati;



- o che in fase iniziale, salvo revisione successiva caso per caso dettata da miglioramenti delle condizioni a seguito di interventi per alcune strade o tratti delle stesse, sia opportuno omogeneizzare il limite di velocità lungo tutte le strade extraurbane di competenza provinciale a 50 km/h, fatta eccezione dei tratti già individuati e segnalati e nei quali vige una velocità massima inferiore;
- o che tale provvedimento di regolamentazione del limite di velocità debba essere accompagnato dall'installazione della prescritta segnaletica verticale (fig. II 50 art.116 del Regolamento del C.d.S.);

visti

- o gli artt.5, 6, e 142 del C.d.S.
- o gli artt.7 e 116 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.;
- o l'art.107 del T.U.E.L.;

per tutto quanto precede

ordina

l'istituzione del limite di velocità a 50 km/h, a far data dal 1° di gennaio 2018 (in modo da consentire l'installazione della prescritta segnaletica verticale) e fino a nuova disposizione, **su tutte le strade di competenza della Provincia di Salerno**, per tutte le categorie di veicoli, a meno della SP 430 (Cilentana) e della SP 417 (Aversana), dove restano in vigore i limiti attualmente indicati.

La presente ordinanza fa salvi i tratti già presegnalati nei quali sono previsti maggiori restrizioni di velocità, che si ribadiscono anche formalmente, se non già precedentemente avvenuto, con la presente. Pertanto, integra e sostituisce eventuali precedenti ordinanze in materia.

La presente sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della segnaletica prescritta (fig. II 50 art.116 C.d.S.) nei capisaldi e nelle intersezioni delle strade, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito (www.provincia.salerno.it) della Provincia di Salerno.

Sarà, inoltre, inviata alla Prefettura, alla Questura, alla Polstrada, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, a tutti i Comuni della provincia ed alla Polizia Provinciale.

L'esecuzione e la vigilanza relative alla presente ordinanza sono di competenza degli Organi di Polizia indicati nell'art.12 del C.d.S..

Al presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 co.4 della L.241/1990, è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, oppure e in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

